



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA N° 116/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

- VISTO:** il D.M. della Marina Mercantile datato 13.01.1979 s.m.i. relativo la categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA** la circolare n.5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, nonché il decreto del Ministero della Marina Mercantile del 02/02/1982 e la circolare n°520892 del 04/02/1982 del medesimo Ministero;
- VISTO** il dispaccio n. 5202554 in data 01.10.1991 del Ministero della Marina Mercantile;
- VISTA** l'Ordinanza n. 45/2009 15/05/2009 di questa Capitaneria di Porto, che disciplina le attività subacquee a scopo turistico/sportivo;
- VISTA** l'Ordinanza n. 50/2011 del 07/06/2011 di questa Capitaneria di Porto che disciplina le attività subacquee;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la legge della Regione Siciliana n°7 del 2016, recante "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale";

ORDINA

Art. 1

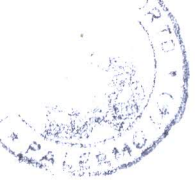
Operazioni subacquee

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, si intende qualsiasi attività che prevede l'impiego di Operatori Tecnici Subacquei (Sommozzatori in servizio locale), iscritti presso i registri di una Capitaneria di Porto per attività all'interno dei sorgitori del Circondario marittimo di Palermo e relative adiacenze.

Art. 2

Sommozzatori in Servizio Locale

1. Persona in possesso "dell'Attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti, ovvero in possesso dell'Attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200) o ai sensi della Legge Regionale 21 aprile 2016 n. 7. I predetti esercitano la loro attività entro l'ambito dei sorgitori del Circondario e relative adiacenze, presso il cui ufficio sono iscritti e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, in ottemperanza alle procedure previste dalle norme di settore.



Articolo 3

Esercizio dell'attività subacquea professionale

Nell'ambito dei sorgitori del Circondario e delle relative adiacenze, le immersioni a carattere professionale devono essere debitamente autorizzate.

Chiunque intenda effettuare l'attività lavorativa subacquea di cui all'art.1, ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione formale a questa Autorità Marittima, con apposita istanza in bollo presentata da parte della Ditta/Società di appartenenza.

Tale comunicazione formale dovrà essere presentata 48 ore prima a questa Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità per ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e di consentire la pianificazione di eventuali ulteriori adempimenti, chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di idonea cornice di sicurezza attorno al luogo dei lavori.

A tale richiesta, dovrà seguire una comunicazione via radio (VHF CH 16) o via telefono (091-6043110) alla S.O. di questa Capitaneria di Porto, alcuni minuti prima dell'inizio effettivo delle operazioni, per comunicare l'inizio delle stesse. Il medesimo obbligo di comunicazione permane anche per la fine delle operazioni subacquee.

Per le Forze Armate dello Stato ed i Corpi di Polizia è sufficiente una preventiva comunicazione delle attività da espletarsi.

ART. 4

Sicurezza

Per quanto attiene agli aspetti di sicurezza, dovranno essere osservate le norme di ogni genere e grado (tecniche, sanitarie, di sicurezza, ecc...), nazionali e internazionali, che regolano specifici settori direttamente o indirettamente collegati della materia in questione, alle quali gli interessati devono ottemperare al fine di condurre una attività rispondente alle prescrizioni vigenti.

Tutto il personale impiegato nelle operazioni subacquee professionali dovrà essere, inoltre, coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni.

Articolo 5

Sanzioni

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza nel Circondario Marittimo di Palermo.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'Ordinanza n. 50/2011 del 07/06/2011, con annesso regolamento, è abrogata.

Palermo, 12.11.2018



IL COMANDANTE

Contrammiraglio Salvatore GRAVANTE

